



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell’ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di

armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Maserà di Padova (PD), la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (n. 70/2022/PRSE):

- richiamava l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del fondo contenzioso e sul rischio di squilibri strutturali del Bilancio, derivanti da sentenze, che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 TUEL);

- raccomandava un attento e costante monitoraggio in merito alla gestione dei residui passivi;
- ricordava l'importanza per l'Ente locale di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D. lgs. 267/2000;
- invitava al costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", con particolare riferimento alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e detto Consorzio.

In relazione alle attività di controllo basate sui dati rinvenibili negli schemi di Bilancio trasmessi alla BDAP, sui questionari e sulle relazioni dell'Organo di revisione, nonché sui dati rinvenibili dalla banca dati delle partecipazioni pubbliche, a cura del Dipartimento del Tesoro, sono emersi alcuni aspetti per i quali la Sezione invita l'Amministrazione comunale ad opportuni approfondimenti e/o verifiche.

In particolare, il Collegio richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" degli schemi relativi al Bilancio di previsione 2020-2022, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 15.000,00 nel 2020, € 15.000,00 nel 2021 ed € 15.000,00 nel 2022), al quale corrisponde un pari equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del Bilancio di previsione. Tuttavia, dalla relazione dell'Organo di revisione sul BP 2020-2022, nonché dalla documentazione disponibile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente", il medesimo prospetto evidenzia equilibri di parte corrente e di parte capitale pari a zero in quanto, per tutte le annualità del BP, viene valorizzata la voce "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" in € 15.000,00.

Si sollecita l'Ente affinché esegua tutte le verifiche opportune e ponga in essere i conseguenti adempimenti in ordine all'anomalia rilevata, relativamente all'attendibilità dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato entro il termine previsto dal DM Interno del 30/09/2020 (termine prorogato al 31/10/2020) e la trasmissione dei dati alla BDAP (compreso il Piano degli indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	555.478,48

Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	175.406,49
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	730.884,97
Equilibrio di bilancio (W2)	340.049,27
Equilibrio complessivo (W3)	301.649,24

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 989, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	3.556.202,05
Residui attivi	528.502,30
Residui passivi	1.949.608,88
FPV	306.103,58
Risultato di amministrazione	1.828.991,89
Totale accantonamenti	875.322,86
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>74.054,53</i>
Totale parte vincolata	310.575,71
Totale parte destinata agli investimenti	183.407,72
Totale parte libera	459.685,60

Tra le quote accantonate si rileva in particolare quanto segue:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020: il fondo, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 74.054,53 (e cioè al 14,01% dei residui attivi totali);

Fondo contenziosi: il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi e contenzioso.

La mancata costituzione del predetto fondo è stata rilevata da questa Sezione anche in sede di controllo sul Rendiconto dell'esercizio 2019 (deliberazione n. 70/2022/PRSE).

Si richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa all'istituzione dello stesso e sul rischio di squilibri strutturali del Bilancio, derivanti da sentenze che possono determinare per l'Ente l'insorgere di oneri non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 TUEL);

Fondo perdite società partecipate al 31/12/2020: il risultato di amministrazione presenta un accantonamento a tale fondo, pari a € 635.000,00.

Gestione dei residui e capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 528.502,30, in aumento rispetto all'esercizio precedente (quando era € 355.517,33). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 359.376,62 (68,00% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 169.125,68 (32,00% del totale).

Dall'analisi dei dati BDAP si rileva un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali pari al 48,66%. In particolare, la gestione dei residui evidenzia una percentuale di riscossione del titolo III pari al 25,66%:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	29.721,39	27.655,27	93,05%
Tit. 3 residui	77.821,85	19.967,14	25,66%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	2.042.770,96	2.017.250,57	98,75%
Tit. 3 competenza	502.685,20	475.617,54	94,62%

La Sezione rileva una criticità nell'attività di riscossione dei residui attivi del predetto titolo III e, pertanto, invita l'Ente a valutare la stessa con la dovuta attenzione, nonché le relative cause, al fine di individuare gli interventi atti a consentire un miglioramento in materia.

Si rileva, inoltre, che anche nell'esercizio in esame l'Ente presenta un carico elevato di residui passivi pari ad € 1.949.608,88, a fronte del già menzionato ammontare di residui attivi pari a € 528.502,30. Nello specifico emerge che il 46,81% (€ 912.599,76) si riferisce a debiti da pagare di parte corrente.

La Sezione ribadisce che la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui passivi impone al Comune di svolgere un'attività di costante monitoraggio, al fine di evitare che si consolidi la prassi di accumulare debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza, con inevitabili ripercussioni sulla disponibilità di cassa e un significativo stato di pericolo per gli equilibri di bilancio.

Infine, con riferimento alla riscossione a seguito di attività di controllo IMU, dall'analisi del questionario sul Rendiconto 2020 emerge che l'Ente non ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss. della legge n. 160/2019.

Il Collegio rileva la necessità di uniformare l'attività di riscossione alla norma sopra richiamata.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	3.556.202,05
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	443.442,94

Tempestività dei pagamenti (dato rilevato dal sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente").	-9,79
---	-------

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell'Ente, che non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari ad € 443.442,94.

Dall'analisi dei dati BDAP emerge che l'Ente, per l'anno 2020, registra un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a zero. Tuttavia, dalla certificazione reperita nel sito istituzionale dell'Ente stesso, in "Amministrazione trasparente", tale dato risulta negativo e pari a - 9,79 giorni.

Si sollecita l'Ente a verificare la correttezza dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) e nel sito istituzionale, adottando i conseguenti adempimenti.

Indebitamento

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	2.336.781,56

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Organismi partecipati

L'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

Si raccomanda l'adozione, da parte dell'Ente, di un idoneo sistema informativo in relazione agli organismi assoggettati a controllo.

In merito alla verifica dei crediti e debiti reciproci con le proprie partecipate, dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione emerge che, alla data del relativo verbale, il "Consorzio Padova Sud" non aveva dato riscontro in merito.

Relativamente al predetto Consorzio, nella relazione stessa, si legge che: *"L'Ente ha ritenuto opportuno accantonare la somma di € 635.000,00 in attesa di conoscere gli esiti giudiziari che vedono coinvolto il Consorzio Padova Sud. Si precisa tuttavia che il tribunale di Rovigo, ha approvato in data 18.06.2020 e depositato in cancelleria il 03.07.2020, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione depositato da Consorzio Padova Sud con sede legale a Monselice via Roma 44 CF 04720310285. Sulla base di tale accordo, il Consorzio ha presentato oltre al consuntivo 2019, un bilancio intermedio chiuso al 31.07.2020 che evidenzierrebbe un risultato di esercizio pari ad euro 25.476.488 permettendo così di beneficiare degli effetti economico patrimoniali dell'accordo stesso. L'Ente, tuttavia, ha ritenuto opportuno accantonare a titolo di passività potenziale, l'ulteriore quota pari a euro 80.000,00 stanziata a bilancio portando così l'importo totale del fondo a € 635.000,00, riservandosi di variare la stessa solo dopo l'approvazione, del consuntivo 2020 e comunque dei tre esercizi successivi".*

Si invita nuovamente l'Ente ad un costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", con particolare riferimento alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e detto Consorzio.

Ulteriori controlli

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non vengono segnalate criticità;
- l'approvazione del Rendiconto e la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori Bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa.

Nelle domande preliminari del questionario si legge che, nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile, alla luce dell'art. 33, co. 2, del DL n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020. È stato previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento e la percentuale di incremento nell'esercizio 2020 è del 17,00%. Si legge, ancora, che l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio.

Nella sezione "Note generali" del questionario, viene precisato che: *"L'Ente ha effettuato con apposito atto di giunta la programmazione del personale secondo le nuove direttive del personale previste dopo il 20 aprile 2020 prevedendo la possibilità di ulteriore incremento del 17% della spesa del personale. Non si è proceduto tuttavia ad effettuare alcuna assunzione nel 2020 secondo le nuove linee guida"*;

- la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della *performance*, di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento in data 23/01/2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Maserà di Padova (PD):

- sollecita l'Ente affinché esegua tutte le verifiche opportune in ordine all'anomalia rilevata relativamente all'attendibilità dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa all'istituzione del fondo contenzioso e sul rischio di squilibri strutturali del Bilancio derivanti da sentenze, che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri non affrontabili con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 TUEL);
- rileva criticità nell'attività di riscossione dei residui attivi del titolo III; invita l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di individuare gli interventi atti a consentire di migliorare la riscossione stessa;
- rileva il protrarsi di una cospicua mole di residui passivi e raccomanda, nuovamente, un attento e costante monitoraggio in merito alla gestione degli stessi;
- raccomanda l'adozione, da parte dell'Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione agli organismi assoggettati a controllo;
- invita al costante e attento monitoraggio della partecipata "Consorzio Padova Sud", con particolare riferimento alla verifica dei crediti e dei debiti tra l'Ente e detto Consorzio;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Maserà di Padova (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amato

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 19 Settembre 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini